

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3375 Data emissione: 13/05/2025 Argomenti: Progettazione Oggetto: Verifica della progettazione Sezione IV del D. Lgs. 36/2023 _ulteriori chiarimenti Quesito:

Pongo un quesito in merito alla verifica della progettazione di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 36/2023 di ulteriore approfondimento a quanto già riportato nella risposta al quesito avente codice identificativo 2269 del 26.02.2024. Nello specifico, sappiamo che la verifica della progettazione di uno studio di fattibilità tecnico - economico a firma del R.U.P. di importo lavori inferiore a 5.382.000,00 euro e superiore a 1.000.000,00 da porre a base di gara può essere effettuata, nel caso in cui la stazione appaltante non sia in possesso di un sistema di controllo interno di qualità, da strutture tecniche di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 36, comma 1 dell'allegato I.7 al codice. Ebbene, non è specificato che tali strutture tecniche di altre amministrazioni debbano essere dotate esse stesse di sistema di controllo interno qualità. D'altronde, la verifica condotta da struttura tecnica di altra amministrazione di un progetto a firma del R.U.P. si configurerebbe come rapporto tra progettista interno/verificatore esterno. Pertanto, la struttura tecnica di altra amministrazione che verifica un progetto a firma del R.U.P. di importo lavori inferiore a 5.382.000,00 euro e superiore a 1.000.000,00 deve necessariamente essere essa stessa dotata di sistema di controllo interno qualità?

Risposta aggiornata

Relativamente alla questione sottoposta, si rileva che il progetto riguarda lavori di importo ricompreso tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria e deve essere effettuata dai soggetti di cui all'art. 34, co 2, lettera c) dell'allegato I.7 al codice. La suddetta disposizione distingue tra progetto elaborato esternamente, che può essere verificato dagli uffici tecnici della stazione appaltante, e progetto elaborato internamente, che può essere verificato dalla stessa stazione appaltante soltanto se questa dispone di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Come previsto all'art. 36 co 1 dell'Allegato I.7, la stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice, mentre “nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione e a soggetti esterni”(co. 2). Dalle suddette disposizioni si ricava che anche nel caso in cui si procede alla verifica avvalendosi di strutture tecniche di altre amministrazioni risulta comunque effettuata “internamente”. Pertanto la struttura tecnica di un'altra amministrazione che verifica un progetto a firma del R.U.P. di importo lavori inferiore a 5.382.000,00 euro e superiore a 1.000.000,00 dovrà rispettare quanto disposto all'art. 34 co 2 lett. c) ovvero dovrà essere dotata di un sistema di controllo interno qualità.